

# Diritto, Immigrazione e Cittadinanza

## Fascicolo n. 1/2020

### CAMPI DI DETENZIONE PER MIGRANTI IN LIBIA: IL CASO MATAMMUD

NOTA A SENTENZA CORTE ASS. APP. MILANO, SEZ. I, N. 9/2019, UD. 20.3.2019

di Giulia Mentasti

***Abstract:** Nel marzo 2019 la Corte d'assise d'appello di Milano ha confermato la condanna all'ergastolo per Osman Matammud, riconoscendo le sue responsabilità per i gravi reati (sequestro di persona, omicidi, violenze sessuali) commessi in Libia in veste di responsabile della gestione del campo di detenzione per migranti di Bani Walid. Grazie alle testimonianze delle vittime, i giudici hanno ricostruito i soprusi subiti dai migranti portando alla luce estreme condizioni di trattenimento in hangar e quotidiane violenze (scariche elettriche, violenze sessuali, lesioni con bastoni) perpetrate dagli aguzzini per ottenere il prezzo del viaggio verso l'Italia. La sentenza in commento, al di là della triste vicenda su cui fa luce, offre l'occasione per riflettere sulla condizione dei migranti in Libia, nonché sulle responsabilità – libiche, europee ed italiane – di quanto avviene in quei campi, non di rado paragonati ai lager nazisti.*

***Abstract:** Osman Matammud is a twenty-four-year-old Somali citizen that was arrested after being recognised by fellow Somalis in a migrant reception centre in Milan. He was accused of abuse, rape, torture and murder committed against migrants at the detention camp of Bani Walid, in the Libyan desert. In 2017 he was sentenced to life imprisonment by the Court of Assizes of Milan; in 2019 the Court of Appeal confirmed the verdict. Matammud case revealed the shocking conditions of detention of migrants trying to reach Europe from North Africa and the abuses perpetrated on them by the smugglers they pay to reach by boat the Italian coast. Indeed, this sentence sheds light on what is happening in the migration centres in Lybia and, more importantly, on the involvement in it of Italian and European border control policies.*

# CAMPI DI DETENZIONE PER MIGRANTI IN LIBIA: IL CASO MATAMMUD

NOTA A SENTENZA CORTE ASS. APP. MILANO, SEZ. I, N. 9/2019, UD. 20.3.2019

---

di Giulia Mentasti\*

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. I fatti e il primo grado di giudizio. – 3. I motivi di appello. – 4. La decisione della Corte d'assise d'appello di Milano. – 5. Qualche riflessione.

## 1. Premessa

Nell'ottobre del 2017 la Corte d'assise di Milano aveva condannato all'ergastolo con isolamento diurno per tre anni un cittadino somalo di ventiquattro anni, Osman Matammud, riconosciuto responsabile della gestione di un Centro di detenzione per migranti in Libia. Le accuse mosse nei suoi confronti – come si vedrà, confermate in secondo grado – comprendevano il sequestro di centinaia di cittadini somali e l'omicidio di alcuni di essi, violenze sessuali nei confronti delle donne (anche minorenni) tenute sotto sequestro e, da ultimo, favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.

Nel marzo del 2019, sull'impugnazione di tale sentenza si è pronunciata la Corte d'assise d'appello di Milano, rigettando ogni richiesta dell'appellante e confermando, quindi, integralmente la pronuncia di primo grado.

Si tratta di una sentenza importante soprattutto per aver riportato l'attenzione sulla brutale realtà dei campi libici, dove centinaia di migranti, già in fuga da guerre e violenze, affrontano l'orrore e la disumana violenza di un Paese in cui i rapporti tra trafficanti e guardia costiera sono quantomeno ambigui e i migranti smettono di essere persone per diventare una preziosa fonte di guadagni.

## 2. I fatti e il primo grado di giudizio

Il procedimento di primo grado ha preso avvio da un intervento, nel settembre del 2017, della polizia locale di Milano per un assembramento di persone nel Centro di accoglienza di via Sammartini. Gli agenti erano stati spontaneamente raggiunti da alcuni ragazzi del Centro che, agitati, avevano denunciato alle forze dell'ordine la presenza tra

---

\* Dottoranda di ricerca in Diritto penale, Università degli Studi di Milano.

loro di un certo “Ismail” (poi identificato come Osman Matammud), loro aguzzino nel campo di Bani Walid in Libia.

Raccolta la denuncia dei ragazzi del Centro, Matammud è stato sottoposto a un fermo di polizia ai sensi dell’art. 384 c.p.p., poi confermato a seguito dell’interrogatorio di garanzia; insieme è stata disposta la misura della custodia cautelare in carcere in riferimento alla violazione delle norme in tema di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Esperita la richiesta *ex art. 10 c.p.* del Ministero della giustizia, è stato avviato un ulteriore procedimento (poi riunito al primo) per i reati pluriaggravati di sequestro di persona a scopo di estorsione, omicidio e violenza sessuale commessi in Libia.

Ne seguivano indagini nel corso delle quali agli iniziali testimoni di via Sammartino si aggiungevano altre persone che – pur non presenti nel Centro – erano venute a conoscenza dell’accaduto e a loro volta avevano riconosciuto in Matammud l’autore di efferate violenze nei campi di detenzione in Libia. Dall’incrocio delle dichiarazioni è emerso che tutti i testimoni erano entrati in contatto con Matammud nei Centri di Bani Walid e Sabrata tra gennaio 2015 e agosto 2016, mese nel quale l’imputato, partito dalla Libia, era sbarcato in Italia insieme ad altri cittadini somali.

Come premesso, le accuse mosse nei suoi confronti all’esito delle indagini sono numerose e gravi. La pubblica accusa ravvisa, infatti, il reato di sequestro di persona a scopo di estorsione aggravato, *ex art. 630 co. 3*, dalla morte di alcune delle persone sequestrate (capo A); l’omicidio di numerosi cittadini somali tenuti in sequestro, commesso per motivi abietti e con sevizie (capo B); gravi violenze sessuali ai danni di alcune decine di cittadine somale – anche minorenni – detenute nei Centri (capo C); infine, il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, avendo l’imputato concorso a organizzare il trasporto illegale in Italia di centinaia di cittadini somali (capo D).

Queste accuse sono formulate alla luce delle dichiarazioni rese dalle diciassette persone offese che hanno permesso la ricostruzione dei fatti nei termini che seguono<sup>1</sup>.

A causa delle gravi conseguenze causate in Somalia da anni di guerra civile, dalla diffusione di malattie mortali e dalle azioni del gruppo militare di Al Shabaab<sup>2</sup>, tutte le persone offese avevano lasciato il Paese alla volta dell’Europa, intraprendendo un vero e proprio “viaggio della speranza” che le avrebbe condotte nelle mani dell’imputato. Giunte autonomamente in Sudan o in Etiopia, erano entrate in contatto con un’organizzazione che aveva provveduto a raggrupparle e trasferirle in campi di raccolta in Libia, dove

---

1. La ricostruzione dei fatti oggetti del giudizio è contenuta nella sentenza di primo grado (Corte ass., sez. I, n. 10/2017); per un commento alla stessa S. Bernardi, *Una condanna della Corte d’assise di Milano svela gli orrori dei “centri di raccolta e transito” dei migranti in Libia*, in *Diritto penale contemporaneo*, 16 aprile 2018.

2. Al Shabaab è un gruppo militare presente in Somalia dal 2006, anno della caduta del regime di Siad Barre. Tale organizzazione propugna il fondamentalismo islamico sunnita.

avrebbero incontrato Ismail (ossia Matammud). Gli spostamenti avvenivano a bordo di autobus o pick-up guidati e scortati da uomini con fucili AK e sin da queste prime fasi le brutali modalità di operazione dell'organizzazione apparivano chiare ai migranti: chi durante i trasferimenti si sentiva male o semplicemente cadeva dai pick-up veniva lasciato a morire nel deserto.

Nessuno dei migranti era informato in anticipo sul prezzo del viaggio, che veniva comunicato solo una volta giunti al campo di Bani Walid (città dell'entroterra distante più di 100 km da Tripoli e da Misurata) dove l'imputato chiedeva la somma di 7000 dollari da versare tramite il sistema dell'*hawala*<sup>3</sup>. A tal fine, alla presenza di Matammud, venivano contattate le famiglie che nel corso delle telefonate sentivano picchiare i propri cari dietro minaccia di morte, di altre violenze e di mancata partenza per l'Europa qualora le somme non fossero state versate per tempo. Tali comunicazioni telefoniche, quindi, lungi dall'essere una cortesia, erano solo un mezzo per intimidire le famiglie e far pressione per i pagamenti.

Pagata la cifra richiesta, aveva luogo il trasferimento dal campo di Bani Walid alla costa, dove alcuni migranti venivano imbarcati immediatamente mentre altri – verosimilmente in attesa di migliori condizioni climatiche – venivano trattenuti nel campo di Sabrata. Qui le persone offese avevano maggiore libertà di movimento e, soprattutto, subivano meno violenze: in questa fase, infatti, gli “ospiti” avevano già pagato il prezzo richiesto dai trafficanti. Il viaggio via mare verso l'Italia, infine, avveniva su barconi sovraccarichi di gente in condizioni che esponevano i passeggeri a gravi pericoli per l'incolumità e per la vita stessa; l'effettivo raggiungimento della meta, peraltro, avveniva solo grazie all'avvistamento e al recupero delle imbarcazioni da parte della Marina italiana o di altre navi straniere.

Le atroci violenze di cui Matammud è accusato (e riconosciuto colpevole, in entrambi i gradi di giudizio) sono avvenute nel campo di Bani Walid in un periodo di tempo compreso tra gennaio 2015 e la fine di maggio 2016: tra le testimonianze vi è assoluta concordanza nella descrizione del campo e della vita al suo interno.

Dalle dichiarazioni riportate integralmente nella sentenza di primo grado emerge che il campo era un grandissimo *hangar*, in grado di contenere fino a 500 persone, circondato da un cortile sorvegliato da libici armati di fucile e rinchiuso a sua volta da mura di cinta. Nel campo i migranti stavano ammassati notte e giorno, senza potersi muovere e senza poter parlare tra di loro se non con il permesso delle guardie; il cibo era scarso e le condizioni

---

3. È un sistema di riscossione per il quale le somme vengono rimesse a persone di fiducia individuate dall'organizzazione, evitando così il passaggio per circuiti bancari (v. sent. Corte ass., sez. I, n. 10/2017, ud. 10.11.2017, p. 28).

igienico-sanitarie pessime; la notte il capannone veniva chiuso dall'esterno con un lucchetto e da quel momento era negato l'accesso ai due bagni che si trovavano nel cortile.

Gli unici altri edifici presenti erano quattro piccole costruzioni: la “stanza delle torture”, una stanza dove abitava l'imputato e altre due in cui vivevano le guardie libiche e Kalifa, il responsabile dei campi. Tutti i testi indicavano Matammud come responsabile del campo (su delega di Kalifa che raramente era presente), ai cui ordini rispondevano i guardiani armati<sup>4</sup>. Le voci dei testimoni sono tutte concordi nel ritenere che le violenze – perpetrate personalmente da Matammud – avvenivano nei confronti di chiunque, a qualunque ora del giorno e spesso senza apparente motivo: bastava che qualcuno avesse violato la regola del silenzio nel capannone perché Matammud lo percuotesse con bastoni, tubi di plastica e spranghe spezzando arti e procurando in alcuni casi la morte per le ferite riportate. Alcuni dei detenuti erano stati portati nella “stanza delle torture” (così chiamata dai testimoni) al cui interno, lontano dagli occhi degli altri, Matammud picchiava per ore e ustionava con l'elettricità o plastiche sciolte i corpi bagnati dei prigionieri, che poi tornavano stremati e gravemente feriti nel capannone con l'obbligo di tacere.

Quanto alle donne, il loro destino era segnato dalle violenze sessuali che l'imputato infliggeva loro con cadenza quasi giornaliera portandole nella propria stanza, legando loro le mani dietro la schiena e abusando dei loro corpi. Molte delle persone sottoposte alle violenze morivano nei giorni successivi nella totale assenza di cure mediche e agli altri detenuti era affidato il compito di seppellirne i corpi, non prima però di averli lasciati esposti – a monito – per qualche giorno.

L'unico modo per porre fine a queste sevizie (e avere salva la vita) era il pagamento del denaro dovuto come corrispettivo del viaggio: vero e proprio prezzo per la libertà.

Alla luce di questi fatti, i giudici di primo grado, pur non escludendo in via assoluta che Matammud – come da lui sempre sostenuto – fosse anch'egli un migrante che, pur di raggiungere gratuitamente l'Europa, aveva deciso di collaborare con l'organizzazione gestendone i campi, hanno ritenuto che non gli fosse in alcun modo applicabile la causa di giustificazione prevista all'art. 54 c.p. (*Stato di necessità*)<sup>5</sup> posto che le sue azioni violente

---

4. Cfr. sent. Corte ass., sez. I, n. 10/2017, ud. 10.11.2017, p. 48.

5. In merito alla natura dell'art. 54 c.p., benché la dottrina maggioritaria (in questo senso, tra i molti, T. Padovani, *Diritto penale*, XII ed., Milano, Giuffrè, 2019, p. 220 ss.; F. Palazzo, *Corso di diritto penale. Parte generale*, VII ed., Torino, Giappichelli, 2018, p. 396 ss.; F. Mantovani, *Diritto penale. Parte generale*, X ed., Wolters Kluwer, 2017, p. 258 ss.; G. Fiandaca, E. Musco, *Diritto penale. Parte generale*, VII ed., Bologna, Zanichelli, 2014, p. 315 ss.) e la giurisprudenza inquadrano lo stato di necessità tra le cause di giustificazione (quindi una facoltà il cui esercizio rende lecito un fatto penalmente rilevante) un'altra parte della dottrina vi ravvisa invece una scusante, ossia un'ipotesi in presenza della quale l'ordinamento non può muovere un rimprovero a chi ha commesso un fatto antigiuridico, avendo egli agito sotto la pressione psicologica di una circostanza che rendeva inesigibile l'astensione da quel fatto (in questo secondo senso, G. Marinucci, E. Dolcini, G.L. Gatta, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, VIII ed., Milano, Giuffrè, 2019, p. 329 ss.).

erano andate ben oltre quel che sarebbe stato necessario per indurre i prigionieri a un rapido pagamento, impedire la fuga e mantenere l'ordine nel campo. Stando alle parole dei testimoni, Matammud «*torturava la gente per il piacere di farlo*»<sup>6</sup>.

### 3. I motivi di appello

Per questi fatti ora esposti, i giudici di primo grado hanno ritenuto provate le accuse contestate dal Pubblico Ministero (solo l'omicidio di cui al capo C è stato ritenuto assorbito nel capo B sul delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione aggravato dalla morte *ex art. 630 co. 3 c.p.*) e hanno pertanto condannato Matammud alla durissima pena dell'ergastolo con isolamento diurno per tre anni.

La decisione, in assenza di altre prove prodotte in giudizio, si è fondata sulla valutazione delle dichiarazioni delle diciassette persone offese, rese per la maggior parte in incidente probatorio, e ritenute spontanee, credibili e tra loro coerenti<sup>7</sup>.

L'imputato – che per tutto il giudizio di primo grado ha ribadito la propria innocenza e, anzi, la propria condizione di vittima al pari delle persone offese – ha impugnato la sentenza indicando quattro motivi di appello.

Nel primo motivo, la difesa ha chiesto l'assoluzione per i primi tre capi d'imputazione per insussistenza del fatto (o, in subordine, per carenza dell'elemento soggettivo), sostenendo, poi, con riferimento al capo D, che la mera condotta di concorso nella gestione di un campo di raccolta profughi in Libia non fosse sufficiente a integrare la fattispecie di cui agli articoli 12 co. 3, 3-*bis* e 3-*ter* lett. b) d.lgs. 286/1998, non essendo stato dimostrato che l'imputato avesse concorso a procurare l'ingresso clandestino di migranti in Italia.

Il difensore, in particolare, ha fatto leva sulla circostanza che lo stesso Matammud – all'epoca di soli 22 anni – fosse a bordo del barcone giunto in Italia con circa altre 300 persone e che se veramente fosse stato l'autore dei terribili fatti attribuitigli, le vittime non avrebbero esitato a reagire anche durante il viaggio o, quantomeno, una volta sbarcati.

Sempre a sostegno del primo motivo, la difesa afferma che, pur essendo agli atti, la Corte d'assise non ha considerato una fotografia che ritraeva l'imputato sul barcone in condizioni fisiche precarie, immagine asseritamente idonea a dimostrare l'assenza di ogni profitto economico tratto dal trasporto dei migranti.

---

6. Dichiarazioni delle pp.oo. Abdulqai, Ido, Shafici, Omar, Abdiraman, Idris (cfr. sent. Corte ass., sez. I, n. 10/2017, ud. 10.11.2017, p. 55).

7. Su questo punto si veda il paragrafo *Dichiarazioni delle persone offese* della sentenza di primo grado (cfr. sent. Corte ass., sez. I, n. 10/2017, ud. 10.11.2017, pp. 14-15).

Il cuore, tuttavia, dell'atto di appello ha per oggetto la credibilità delle dichiarazioni rese dalle vittime degli abusi dell'imputato dal momento che sulle loro sole parole, lamenta il difensore, si fondava l'intero "castello accusatorio".

Con il secondo motivo la difesa contesta l'applicazione dell'aggravante dell'aver cagionato la morte delle persone sequestrate con riferimento al reato di cui all'art. 630 co. 3 c.p. ritenendo la prova della stessa evanescente: a parere della difesa, infatti, le dichiarazioni delle persone offese sono insufficienti a confermare l'avvenuto decesso dei migranti nel campo di Bani Walid, dal momento che non erano emersi né i nomi dei deceduti, né prove dell'esistenza dei cadaveri né i familiari ne avevano denunciato la scomparsa.

Nel terzo motivo, la difesa deduce l'erronea qualificazione giuridica dei fatti, chiedendo la derubricazione delle condotte attribuite a Matammud dalla fattispecie di cui all'art. 630 c.p. (sequestro di persona a scopo di estorsione) a quella di concorso in sequestro di persona semplice *ex art. 605 c.p.*, non risultando dimostrato il conseguimento da parte dell'imputato di un qualsivoglia profitto economico. Il reato di cui all'art. 630 c.p., a detta della difesa, non poteva ritenersi configurabile per assenza di un elemento essenziale, nello specifico la richiesta del prezzo della liberazione, non potendo essere qualificata come tale la somma di 7000 dollari richiesta, che era invece un debito preesistente dei migranti per le spese di viaggio.

Infine, il quarto e ultimo motivo ha riguardato la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle aggravanti contestate, vista la condizione personale dell'imputato: anch'egli un migrante, impossibilitato a raggiungere la famiglia per mancanza di denaro e costretto a collaborare con i propri aguzzini per salvare la propria vita.

#### **4. La decisione della Corte d'assise d'appello di Milano**

I giudici di secondo grado hanno confermato integralmente la sentenza della Corte d'assise.

In via generale, hanno ricordato che, quanto alla valutazione delle deposizioni testimoniali, nulla osta a che la sola testimonianza della persona offesa – previa verifica della credibilità soggettiva del testimone e dell'attendibilità estrinseca del suo racconto – sia posta a fondamento del giudizio di colpevolezza dell'imputato.

Nel caso concreto, a favore dell'attendibilità delle testimonianze rese dalle persone offese, gioca da un lato la genesi fortuita del procedimento (nato da un assembramento di persone al Centro di accoglienza di via Sammartini e dalla casuale presenza nei paraggi di una pattuglia della polizia), dimostrazione dell'assenza di "congiure" nei confronti di Matammud; dall'altro, la reciproca conferma dei racconti fatti dalle persone offese nonché

dei riscontri tra gli stessi e gli accertamenti medico-legali, che hanno dato esiti compatibili con il tipo di violenze riferite (erano stati legati con le mani dietro la schiena e le gambe alle mani, colpiti con bastoni di ferro, di gomma o con tubi elettrici; alcuni avevano poi subito elettrocuzioni a livello del torace dopo essere stati bagnati) e con il momento del loro verificarsi<sup>8</sup>.

Ancora, a poco rileva secondo la Corte d'assise d'appello che sia mancata una tempestiva denuncia delle persone offese. Dai fatti narrati nel corso del giudizio emerge che gli stessi vivessero in uno stato di terrore (Matammud era solito ripetere loro: «*Anche se mi vedete in Europa io sono sempre quello che è al su sopra di voi, sono il vostro Dio e non potete dire niente*»<sup>9</sup>) e in un contesto di guerra civile per cui è plausibile che volessero mantenere un profilo basso o quantomeno prudente nei confronti delle forze dell'ordine.

La Corte d'assise d'appello ha così argomentato circa la fondatezza dei singoli capi d'accusa.

Con riguardo al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina *ex art. 12 co. 3, 3-bis e 3-ter d.lgs. 286/1998 (capo D)* la difesa aveva paventato l'insussistenza della fattispecie muovendo dal presupposto che non fosse stato adeguatamente dimostrato il concorso dell'imputato nell'attività di trasporto dei migranti attraverso il Sudan, l'Eritrea e la Libia né, tantomeno, che i migranti fossero stati esposti a pericolo nel corso di suddetti trasferimenti. In risposta a tale motivo, la Corte d'assise d'appello mette in evidenza che la fattispecie richiamata, per espresso dettato normativo, comprende anche la condotta di chi «*promuove, dirige, organizza, finanzia il trasporto di stranieri*», ossia di chi compie qualsiasi atto che sia volto a procurare l'illecito ingresso di cittadini stranieri nel territorio italiano.

Dunque, tutte le attività poste in essere nei campi libici da Matammud – ricostruite alla luce delle prove testimoniali raccolte – ben integrano la fattispecie di favoreggiamento essendo tutte rivolte, in definitiva, al trasferimento dei migranti in Italia: «*coloro che pagavano quanto richiesto venivano trasferiti in un campo sulla costa e poi trasportati via mare, con barconi, sulle coste italiane*»<sup>10</sup>. Peraltro, Matammud era ben a conoscenza di tale procedura, dal momento che lui stesso costringeva i detenuti dei Centri a chiamare i familiari per indurli a versare il prezzo del trasporto.

Anche con riferimento al pericolo corso dai migranti durante il trasporto, ricordano i giudici come dalle testimonianze sia emerso – in maniera concorde e credibile – che sia i

---

8. Gli accertamenti sono stati svolti dalla Dott.ssa Cattaneo, consulente medico legale nominato dal Pubblico Ministero (v. sent. Corte ass., sez. I, n. 10/2017, ud. 10.11.2017, p. 59 e anche sent. Corte ass., app. n. 9/2019, ud. 20.3.2019, p.19).

9. Cfr. sent. Corte ass. app. n. 9/2019, ud. 20.3.2019, p. 29.

10. Cfr. sent. Corte ass. app. n. 9/2019, ud. 20.3.2019, p. 23.



trasporti via terra che quelli via mare avvenivano in condizioni di estremo pericolo: chi accusava malori nei trasferimenti in pick-up veniva lasciato morire nel deserto<sup>11</sup> mentre la traversata via mare era un «*viaggio tra la vita e la morte*»<sup>12</sup>, per le condizioni del mare e per quelle della barca stipata di passeggeri costretti, dietro minaccia di violenza, al silenzio<sup>13</sup>.

Anche con riguardo alle violenze sessuali (capo C) i giudici di seconde cure confermano le accuse, facendo leva sull'univocità dei racconti dei testimoni sul punto, concordi nell'affermare che Matammud avesse ripetutamente compiuto atti di violenza sessuale nei confronti di diverse ragazze somale detenute nei Centri. In particolare, sono considerate fondamentali le testimonianze dirette di due persone offese, minorenni all'epoca dei fatti, che hanno rilasciato dichiarazioni coerenti non solo tra loro ma anche con gli esiti delle visite ginecologiche cui sono state sottoposte.

Per quanto concerne gli omicidi (Capi A e B), la Corte d'assise d'appello rigetta la richiesta di esclusione dell'aggravante dell'aver cagionato la morte delle persone sequestrate (*ex art. 630, co. 3, c.p.*) poiché, seppur non siano stati effettivamente ritrovati i cadaveri, le immagini delle uccisioni sono apparse chiare e vivide nelle menti dei testimoni che ancora una volta in maniera coerente e concorde hanno raccontato dei maltrattamenti, cui avevano direttamente assistito, e ai quali erano conseguiti i decessi. Parimenti i giudici respingono la richiesta di concessione delle attenuanti generiche dal momento che né la giovane età né la condizione di migrante dello stesso Matammud sono idonee ad attenuare la responsabilità per le gravi condotte poste in essere; egli infatti aveva liberamente scelto di porre in essere punizioni e torture disumane, dimostrando, nonostante la giovane età, una particolare crudeltà d'animo.

Infine, la Corte rigetta anche la richiesta di derubricazione del sequestro di persona a scopo di estorsione in sequestro di persona semplice, sulla base di due argomentazioni. Da un lato la Corte ricorda che è irrilevante, ai fini dell'accertamento della responsabilità per sequestro di persona a scopo di estorsione, che Matammud abbia o no direttamente incamerato le somme corrisposte dai migranti, considerato che il conseguimento del profitto, *ex lege*, può essere perseguito sia per sé che per altri. Dall'altro lato, osserva la Corte, non risulta che l'appellante abbia agito per incamerare un credito preesistente (così integrando le fattispecie di sequestro semplice, in concorso materiale con il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone *ex art. 393 c.p.*). Nel caso di specie, infatti, come risulta dalle testimonianze, i migranti erano stati privati della

---

11. Testimone Osman Abdulqani (sent. Corte ass. app. n. 9/2019, ud. 20.3.2019, p. 23).

12. Testimone Hassan Ido Mohammed (sent. Corte ass. app. n. 9/2019, ud. 20.3.2019, p. 23).

13. Testimone Idris (sent. Corte ass. app. n. 9/2019, ud. 20.3.2019, p. 24).

libertà personale e di movimento, sottoposti ad efferate violenze e abusi proprio al fine di ottenere la somma di 7000 dollari, unilateralmente stabilita dai sequestratori come prezzo del viaggio. Nessuno dei prigionieri del campo, infatti aveva mai saputo in anticipo il prezzo del viaggio (comunicato loro solo una volta giunti al campo di Bani Walid) né, tantomeno, aveva concordato lo stesso con l'organizzazione prima della partenza; al contrario, i trafficanti contavano proprio sul fatto di avere in balia i migranti per richiedere ed ottenere il prezzo voluto.

Non vi è alcun dubbio per la Corte, dunque, che Matammud abbia commesso il reato di cui all'art. 630 c.p. perché privando della libertà i migranti e chiedendo loro una somma arbitrariamente decisa per il pagamento del viaggio, di fatto, chiedeva loro il prezzo della liberazione. Come già rilevato in primo grado, il pagamento della somma richiesta altro non era che l'unico modo per far cessare le violenze subite al campo e aver salva la vita. Inoltre, anche a voler ipotizzare che in alcuni casi il credito dell'organizzazione potesse essere stato preventivamente pattuito, la prevalente giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che quando l'intimidazione finalizzata ad ottenere il pagamento travalichi in violenze e nella privazione per un tempo apprezzabile della libertà del debitore, risulta in ogni caso integrata la fattispecie di sequestro ai fini di estorsione<sup>14</sup>.

## 5. Qualche riflessione

Quella dell'ottobre del 2017 della Corte d'assise di Milano è stata una sentenza storica. Per la prima volta una Corte di un Paese europeo ha raccontato le violenze e le sopraffazioni poste in essere nei confronti delle persone detenute – o meglio, sequestrate – a Bani Walid, uno tra i tanti campi di detenzione di migranti in Libia.

Benché già in quel momento fossero molti e autorevoli i *reportage* giornalistici in merito, la sentenza milanese ha segnato un momento decisivo accertando, *in nome del popolo italiano*, responsabilità penali per i gestori e riportando con forza l'attenzione su quanto accadeva – e accade – sulla sponda africana del Mediterraneo.

La totale conferma dei fatti e delle responsabilità avvenuta in secondo grado rievoca, a due anni di distanza, quella *routine* di brutalità alla quale i migranti si consegnano rassegnati nella speranza che, per quanto terrificante, sia l'anticamera del futuro.

Sentenze come queste impongono una riflessione. Aprono gli occhi su una realtà che l'Italia e l'Europa fingono di ignorare e, anzi, alimentano con politiche migratorie miopi e criticate collaborazioni con le stesse autorità libiche.

---

14. Cass. sez. II pen. n. 20032 del 5.5.2015 (richiamata anche dalla pronuncia di primo grado).

Se, infatti, alla magistratura italiana va il merito di queste prime importantissime sentenze, è sempre al nostro Paese che è riconducibile una lunga collaborazione con la Libia nelle politiche migratorie. La cooperazione italo-libica in tema di lotta all'immigrazione clandestina, in termini soprattutto di presidio dei confini e fornimento di strumenti, risale al 2000<sup>15</sup> ma si è consolidata con il *Memorandum* siglato a Roma dal Presidente del Consiglio italiano Gentiloni e il Presidente libico Serraj il 2 febbraio 2017 e di recente (tacitamente) rinnovato per altri tre anni.

Facciamo un passo indietro. Nel febbraio del 2012 l'Italia viene condannata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo – nel caso *Hirsi Jamaa c. Italia* – per aver respinto e ricondotto in Libia 11 cittadini somali e 13 cittadini eritrei in esecuzione degli accordi firmati a Bengasi nel 2008 e ratificati dall'Italia nel 2009. La Corte, brevissimamente, ha ritenuto che fosse stato violato l'art. 3 CEDU dal momento che i ricorrenti erano stati riaccompagnati in Libia, nonostante fosse noto che in tale Paese sarebbero stati esposti al concreto rischio di subire trattamenti contrari alla Convenzione<sup>16</sup>.

Così, impossibilitata ad effettuare respingimenti diretti e allarmata dai continui sbarchi, l'Italia, appoggiata dall'Unione europea, inizia a «*creare le condizioni affinché sia la Marina libica a sporcarsi le mani*»<sup>17</sup>. Dal 2016 inizia una vera e propria attività europea – a guida italiana – di addestramento e formazione della Guardia costiera libica che doterà quest'ultima di mezzi, preparazione tecnica e spazio di manovra. Da ottobre 2016 prende avvio la formazione di quasi cento ufficiali e sottufficiali libici a bordo di navi italiane od olandesi (le fregate San Giorgio e Rotterdam) nonché a terra, nei pressi di Gaeta, Creta e Malta. L'addestramento spazia dall'abbordaggio delle navi e la loro perquisizione alla riparazione di guasti tecnici, passando per nozioni di carteggio nautico nonché lezioni di diritto internazionale, diritti umani e attività di ricerca e soccorso<sup>18</sup>.

---

15. Il riferimento è all'Accordo per la collaborazione nella lotta al terrorismo, alla criminalità organizzata, al traffico illegale di sostanze stupefacenti o psicotrope ed all'immigrazione clandestina (Roma, 13 dicembre 2000, reso operativo nel 2007), al Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione (Bengasi, 30 agosto 2008, ratificato dall'Italia con la l. n. 7/2009) e alla Dichiarazione di Tripoli (3 aprile 2012). Per un approfondimento su questo punto si rimanda a F. Pacella, *Cooperazione Italia-Libia: profili di responsabilità per crimini di diritto internazionale*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, Fasc. n. 4/2018.

16. Per un primo approfondimento della sentenza della Grande Camera (che ha condannato l'Italia, oltre che ai sensi dell'art. 3 CEDU, anche per la violazione dell'art. 4 Prot. n. 4 e art. 13 CEDU) si rimanda a L. Masera, *La Corte europea dei diritti dell'uomo ha dichiarato i respingimenti collettivi verso la Libia operati nel maggio 2009 contrari agli artt. 3, 4 prot. 4 e 13 Cedu*, in *Diritto penale contemporaneo*, 24 febbraio 2012.

17. M. Veglio (a cura di), *L'attualità del male. La Libia dei Lager è verità processuale*, Torino, Edizioni Seb27, 2018, p. 21.

18. Più approfonditamente, F. Floris, *Fermare i migranti? Addestrare i libici non funziona*, in *Open Migration*, 24 maggio 2017.

Tra l'aprile del 2017 e l'agosto del 2018, l'Italia ha “donato” alla Marina libica 22 motovedette, dotate di equipaggi addestrati<sup>19</sup>. Parallelamente, alla Libia è stata assegnata una propria zona SAR (*search and rescue*) e il Mediterraneo, con l'adozione del cd. Codice di condotta<sup>20</sup>, è stato sgombrato dalle ONG, contestualmente oggetto di una campagna denigratoria poi trasformatasi in una vera e propria criminalizzazione<sup>21</sup> da ultimo confermata anche dall'entrata in vigore del cd. decreto sicurezza-*bis*.

Nel frattempo, a terra, in Libia continuavano però le violenze e gli abusi a danni dei migranti a vario titolo trattenuti nei Centri: chi perché lì riaccompagnato dalla Guardia costiera dopo un fallito tentativo di attraversamento del Mediterraneo, chi, invece – come i prigionieri di Bani Walid – dopo aver affidato le proprie speranze ai trafficanti, nei campi sopportava ogni sorta di violenza in attesa che i familiari pagassero il prezzo della liberazione, beffardamente chiamato dai trafficanti “corrispettivo del viaggio”. La linea di demarcazione, però, tra i due tipi di Centri è estremamente labile e spesso viene meno anche la distinzione tra trafficanti e Guardia costiera, come denunciato in numerosi rapporti<sup>22</sup>. Accade, infatti, che gli abusi vengano perpetrati dalla stessa Guardia costiera che non solo chiede somme ai trafficanti per “chiudere un occhio” sulle partenze dei gommoni ma, altresì, talvolta trasforma le intercettazioni richieste da Italia ed Europa in occasioni di arricchimento, oltre che proprio, dei trafficanti, premiati con la consegna di centinaia di persone da detenere (e torturare) in attesa di un nuovo, ulteriore, riscatto<sup>23</sup>.

Questi fatti sono sotto la lente della Corte penale internazionale che nel 2017, per voce del Procuratore Fatou Bensouda, ha espresso la propria preoccupazione circa l'entità e la natura dei crimini commessi a danno dei migranti in Libia, prospettando la possibilità di avviare un'indagine per crimini contro l'umanità proprio con riferimento alla tratta dei migranti<sup>24</sup> e, in particolare, all'ingente numero di persone arbitrariamente private della libertà e detenute in condizioni contrarie al senso di umanità, continuamente sottoposte a violenze, stupri e torture. In questa ipotesi, il diretto coinvolgimento del Governo italiano,

---

19. Molti gli articoli a riguardo, se ne citano alcuni: L. Bagnoli, *Qual è il ruolo dell'Italia nelle operazioni della guardia costiera libica?* Su *Internazionale*, 13 novembre 2019; *Il governo dà 12 motovedette alla Libia per il controllo dei migranti. Ma è costituzionale?* AGI, 7 agosto 2018; *Libia, un oscuro intreccio di collusione: abusi su rifugiati e migranti diretti in Europa*, Amnesty International, Report 2017, p. 53 ss.

20. I. Papanicolopulu, *Immigrazione irregolare, via mare, tutela della vita umana e organizzazioni non governative*, in questa *Rivista*, n. 3.2017, p. 22 ss.

21. Sul punto si segnala L. Masera, *L'incriminazione dei soccorsi in mare: dobbiamo rassegnarci al disumano?* in *Questione Giustizia*, fasc. 2/2018.

22. Rapporto delle Nazioni Unite *Desperate and Dangerous: Report on the human rights situation of migrants and refugees in Libya* del 20 dicembre 2018.

23. F. O. Dubosc, *L'attualità del bene*, in *L'attualità del male*, a cura di M. Veglio, *op. cit.* p. 77 ss.; inoltre, tra i molti, Tribunale permanente dei popoli, *Sessione sulla violazione dei diritti delle persone migranti e rifugiate (2017-2018)*, Palermo, 18-20 dicembre 2017.

24. A. Pasquero, *Da verità processuale a verità storica*, in *L'attualità del male*, a cura di M. Veglio, *op. cit.* p. 58.

estrinsecatosi nella regolamentazione delle attività delle ONG nonché nella concreta cooperazione con la autorità libiche (da ultimo con il sopracitato *Memorandum* del 2017 ad oggi in vigore) «*al fine di arginare i flussi di migranti illegali*»<sup>25</sup>, potrebbe determinare profili di responsabilità internazionale delle autorità italiane sulla scorta dell'art. 25(3)(c) dello Statuto di Roma che ravvisa la responsabilità penale di chi, in riferimento a un reato di competenza della Corte, *agevola la perpetrazione di tale reato, fornisce il suo aiuto, la sua partecipazione o ogni altra forma di assistenza alla perpetrazione o al tentativo di perpetrazione di tale reato, ivi compresi i mezzi per farlo*<sup>26</sup>.

Nel mese di giugno 2019 la prospettazione di suddette responsabilità in capo all'Italia e agli altri Paesi europei si è fatta ancora più concreta con l'invio di una comunicazione ai sensi dell'art. 15 dello Statuto di Roma al Procuratore della Corte penale internazionale con ad oggetto proprio le *EU Migration Policies in the Central Mediterranean and Libya (2014-2019)*<sup>27</sup>. Tale documento, a firma degli avvocati Omer Shatz e Juan Branco (nonché frutto della collaborazione con gli studenti della Clinica legale della Public School of International Affairs di Parigi), si apre proprio con un richiamo alle preoccupazioni espresse dal Procuratore Fatou Bensouda nel 2017 e prosegue, per oltre duecento pagine, con un'attenta ricostruzione delle politiche migratorie adottate dall'Europa e dall'Italia con riferimento alla Libia, giungendo a ravvisare – sulla scorta dei dati raccolti – una responsabilità dell'Unione e dei suoi Stati Membri per crimini contro l'umanità. Europea (e italiana) sarebbe, infatti, la responsabilità per la morte delle persone lasciate annegare in mare a bordo di barconi avvistati e non soccorsi<sup>28</sup>, per il respingimento (in violazione del principio di *non refoulement*) di decine di migliaia di persone in fuga dalla Libia e, infine,

---

25. *Memorandum*, art. 1, punto A.

26. Per un'approfondita disamina delle prospettate responsabilità italiane si rimanda a F. Pacella, *Cooperazione Italia-Libia: profili di responsabilità per crimini di diritto internazionale*, cit.

27. O. Shatz. J. Branco, *EU Migration Policies in the Central Mediterranean and Libya (2014-2019)*. Il documento è frutto della collaborazione con gli studenti della Clinica legale *International law and migration policies - Capstone on Counter-Terrorism and International Crimes* della facoltà di Scienze Politiche della Public School of International Affairs (PSIA) di Parigi negli anni accademici 2017/2018 e 2018/2019. Il testo completo della comunicazione è consultabile online dalla pagina [https://www.academia.edu/39368138/EU Migration Policies in the Central Mediterranean and Libya 2014-2019 - ICC Communication](https://www.academia.edu/39368138/EU_Migration_Policies_in_the_Central_Mediterranean_and_Libya_2014-2019_-_ICC_Communication).

28. Si veda a tal proposito il caso dei 72 migranti che, partiti il 26 marzo 2011 da Tripoli, dopo aver esaurito il carburante della barca che avrebbe dovuto portarli in Italia sono rimasti alla deriva per 14 giorni: solo 10 di loro sono sopravvissuti, riportati dal mare sulle coste libiche, dove sono poi stati rinchiusi in un campo di detenzione (uno dei dieci sopravvissuti ha perso la vita in Libia, per assenza di cure mediche). Benché fossero stati informati del pericolo corso dall'imbarcazione, né i Paesi Membri dell'Unione, né le forze della NATO sono intervenuti. I Maritime Rescue Coordination Centers di Italia e Malta avevano riscontrato problemi nell'attivazione delle procedure di SAR (*"failed" to launch the necessary SAR operations*). Su questo punto di rimanda alla Comunicazione sopracitata (in particolare ai parr. 35 ss.) nonché all'indagine dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa e alla successiva Risoluzione 1872 (2012).

per la complicità nelle uccisioni, nelle violenze, negli stupri, nelle torture, nei rapimenti e in ogni forma di abuso che seguiva al trattenimento dei migranti nei campi libici. La comunicazione, in particolare, ha rivolto al Procuratore la richiesta di investigare e chiarire ruoli e responsabilità dei singoli attori e i loro rapporti con i crimini posti in essere; si accenna ai vertici di Frontex, a Commissari europei e al Ministro dell'interno italiano<sup>29</sup>. Ad oggi, tuttavia, nessuna iniziativa di indagine è stata presa dal Procuratore.

A livello nazionale, invece, sempre nel mese di giugno 2019, un'importante sentenza del GIP di Trapani aveva mosso un'aspra critica alle politiche italiane di respingimento e collaborazione con la Guardia costiera libica riconoscendo la causa di giustificazione della legittima difesa (art. 52 c.p.) nei confronti di due migranti che si erano opposti al loro rimpatrio in Libia minacciando l'uso della forza<sup>30</sup>. La ragione di tale decisione risiedeva, ovviamente, nel riconoscimento della pericolosità dei campi libici e della consapevolezza che «*un ritorno in quei territori costituisse (per i migranti) una lesione gravissima di tutte le prospettive dei fondamentali diritti dell'Uomo*»<sup>31</sup> nonché del diritto ad essere condotti in un reale *place of safety*, che non poteva dunque essere ravvisato nella Libia.

Alle Corti d'assise meneghine è stato chiesto di esaminare la responsabilità di un singolo, un cittadino somalo di ventiquattro anni, esecutore materiale di un disegno, però, ampio e sotto gli occhi di tutti. Le sentenze che ne sono seguite hanno però contribuito a riaccendere i riflettori sulla Libia e su una diversa idea di migrante, non minaccia o autore di reato (come nel caso di Matammud) ma vittima.

Si torna così a parlare di filo spinato, di stanze delle torture, di persone lasciate a morire, rievocando immagini di un passato che l'Europa crede forse relegato ai libri di storia e che invece oggi ritorna con altri nomi, altri luoghi, altre motivazioni. Le carte dei diritti e le costituzioni – redatte all'indomani degli orrori del secondo conflitto mondiale – dovrebbero guidare l'Europa e i suoi Stati – culla dei diritti – non solo nelle corti, ma anche, ben prima, nella realizzazione di politiche migratorie attente ai diritti fondamentali e non accecate dalla difesa, ad ogni costo, dei confini. Soprattutto quando questo costo corrisponde alla libertà e alla dignità delle persone.

---

29. I fatti oggetto della comunicazione, in particolare, riguarderebbero i periodi in cui il Ministero dell'interno italiano è stato guidato da Angelino Alfano (febbraio 2014 - dicembre 2016), Marco Minniti (dicembre 2016 - giugno 2018) e Matteo Salvini (giugno 2018 - settembre 2019).

30. È il caso del rimorchiatore Vos Thalassa per il cui commento si rimanda a L. Masera, *La legittima difesa dei migranti e l'illegittimità dei respingimenti verso la Libia (caso Vos-Thalassa)*, in *Diritto penale contemporaneo*, 24 giugno 2019.

31. V. sent. GIP Trapani, 23 maggio 2019 (dep. 3 giugno 2019), p. 65.